



COMUNE DI BARRAFRANCA
Prov. di Enna

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

(Delibera del Consiglio Comunale n.73 del 29/10/1996)

Articolo 1

Il mercato settimanale si svolge ogni sabato nel Viale della Repubblica via Campania, via Lazio, via Marche, via Sardegna (limitatamente a produttori stagionali). L'orario di vendita va dalle ore 8,00 alle ore 14,00 (dalle ore 14,00 alle ore 19,00 nei casi di cui ai successivi comuni) vedi integrazione. Il Consiglio Comunale delibera, sentita la commissione di cui all'art.7, l'istituzione, il funzionamento e la soppressione dei mercati o fiere locali e sentita la commissione di cui all'art. 2, lo spostamento di luogo o di data degli stessi. Lo spostamento può essere operato solo per motivi di pubblico interesse, di ciò, l'Amministrazione da pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato due settimane prima dello stesso. Restano in vigore le concessioni di posteggio in atto. La giornata di mercato può essere anticipata, se ricade in giornata festiva, al pomeriggio antecedente con orario 14.00-19.00.

Articolo 2

La direzione del mercato è affidata all'ufficio di polizia Amministrativa, che vi provvederà, sentita la commissione di mercato, di cui al successivo comma, con propri funzionari (almeno due). La commissione di mercato è composta da:

- un rappresentante del Comune che la coordina;
- quattro operatori del mercato stesso;
- un rappresentante dei commercianti a posto fisso.

La commissione dura in carica due anni, viene eletta sulla base di una lista unica cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato. Con le stesse modalità viene eletto il rappresentante a posto fisso. Essa ha compiti di vigilanza e di proposta per il funzionamento del mercato e dei suoi servizi, esprime i pareri di competenza. Per quanto necessario al funzionamento della commissione, provvede l'Amministrazione Comunale con propri fondi. Tutte le decisioni della commissione dovranno essere verbalizzate su apposito registro e sottoscritte.

Articolo 3

L'autorizzazione e la concessione di posteggio viene rilasciata, sentita la commissione di cui all'art. 7, del Sindaco. Essa dovrà contenere:

- generalità del richiedente o della società;
- foto personale;
- numero del posteggio;
- numero e data di iscrizione R.E.C. e registro ditte;
- partita IVA:

- codice fiscale;
- specializzazione merceologiche;
- termine della viabilità.

Articolo 4

I posteggi saranno assegnati per specializzazioni merceologiche secondo il seguente schema:

- alimentari;
- ortofrutta;
- casalinghi;
- merceria;
- detersivi;
- calzature;
- accessori di abbigliamento;
- operatori locali;
- confezioni;
- maglieria;
- camiceria;
- riproduzione sonora;
- intimo;
- stoffe e tendaggi lineari;
- corredi;
- padiglioni e auto market di abbigliamento;
- stoffe e scampoli.

L'assegnazione sarà effettuata tenendo conto dell'anzianità di mercato degli operatori all'interno della specializzazione di appartenenza.

Articolo 5

Qualora il concessionario, o proprio rappresentante legale, non sia presente entro le ore 8,00 perderà per la giornata, il diritto al posteggio. Al fine di garantire l'equilibrio del mercato, ed una migliore funzionalità dello stesso, i posteggi residui vacanti saranno assegnati, per quella sola giornata di mercato, ad aspiranti, che in regola con le vigenti leggi, trattino stessi generi del concessionario assente. L'occupazione del posteggio non potrà avvenire prima delle ore 8,15 oppure 14,15, previo pagamento della tassa prevista dall'art.8. Gli operatori aspiranti "spuntisti", dovranno richiedere l'inserimento del proprio nominativo nell'elenco di competenza entro ed non oltre il 31 gennaio di ogni anno solare, con le modalità previste dall'art. 15.

Articolo 6

La superficie dei posteggi è stabilita come segue:

- Alimentari, fino a un massimo di metri lineari 8;
- ortofrutta, fino a un massimo di metri lineari 6;
- casalinghi , merceria, etc., fino a un massimo di metri lineari 8;
- confezioni, maglieria, etc.,fino a un massimo di metri lineari 8;
- padiglioni, auto market abbigliamento, fino a un massimo di metri lineari 12;

- stoffe e scampoli fino a un massimo di metri lineari 8.

La profondità massima consentita (mezzo incluso) metri lineari 5, fra un posteggio e l'altro, brevi passaggi di metri lineari 0,50.

Articolo 7

Composizione commercio su aree pubbliche: Sindaco o da un delegato permanente, con funzioni di presidente; capo ufficio comunale, o da un delegato, addetto al traffico ed alla viabilità o dal comandante del Corpo di polizia Municipale; dal corpo dell'ufficio comunale, o da un delegato, addetto all'urbanistica.

Articolo 8

L'occupazione del posteggio è subordinata al pagamento della T.O.S.A.P. su apposito c.c. postale con scadenza semestrale entro il 31 Gennaio e 30 Giugno. La tassa è determinata con le modalità previste dalla normativa nazionale con convenzione fra l'Ente e il concessionario. Coloro che evadessero detto pagamento saranno passibili di sanzioni a norma delle vigenti disposizioni, senza pregiudizio per l'eventuale allontanamento del mercato.

Articolo 9

L'occupazione del posteggio è subordinata ai seguenti divieti:

- occupare più spazio di quanto assegnato;
- sgombrare l'area di mercato entro l'orario stabilito;
- stendere le proprie tende solari ad una altezza dal suolo non inferiore a metri 2, mantenere i prodotti entro gli spazi delimitati;
- tenere esposti, l'Autorizzazione e la Concessione in originale, bollette di pagamento T.O.S.A.P.;
- osservare scrupolosamente leggi e regolamenti in vigore particolarmente in materia sanitaria;
- tenere esposti i prezzi delle merci poste in vendita;
- arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi;
- sporcare il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata;
- piantare chiodi, legare corde/funi ed altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi ed alle facciate dei caseggiati vicini;
- usare megafoni, altoparlanti o da altro mezzo di amplificazione sonora;
- schiamazzare al fine di richiamare gli acquirenti, bestemmiare.

Articolo 10

Il posteggio deve essere gestito direttamente dal concessionario o da proprio rappresentante legale.

Articolo 11

Una parte della superficie del mercato, anche in ampliamento, sarà assegnata agli agricoltori che esercitano l'attività di alienazione dei loro prodotti ai sensi della legge 9/2/1963, n.59 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12

Non può essere concesso più di un posteggio per operatore.
La concessione di posteggio è valida soltanto per il giorno di mercato stabilito.

Articolo 13

Non è consentita la concessione parziale del posteggio, lo stesso può essere ceduto solo unitamente all'azienda commerciale, complesso dei beni compresi, il subentrante acquisisce i titoli del cedente compresa l'anzianità di frequenza. E' consentito il trasferimento in gestione del posteggio con le modalità previste dal comma precedente.

Articolo 14

L'assenza ingiustificata per tre mesi (paria 12 settimane) in un anno solare è pena di decadenza della concessione di posteggio, qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di attività stagionale, il periodo di assenza viene ridotto secondo il rapporto di un quarto.

Articolo 15

I posti resisi vacanti definitivamente, saranno concessi a quanti ne faranno richiesta, presentano istanza in carta libera , allegando i seguenti documenti:

- certificato di residenza, due fotografie di cui una autenticata;
- autocertificazione iscrizione R.E.C. e Registro Ditte p. I.V.A., c.f.;
- numero identificativo posteggio libero.

Non è ammessa la presentazione a mano della domanda, essa dovrà pervenire con raccomandata. Il Sindaco darà risposta nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della stessa, trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta.

Articolo 16

E' vietato espletare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in aree diverse da quelle destinate al mercato, anche se, nell'ambito del mercato non vi fosse più disponibilità di posteggio. L'esercizio del commercio in forma itinerante non potrà avvenire in concomitanza della giornata di mercato se non ad almeno 200 metri dal perimetro dello stesso.

Articolo 17

L'attività in forma itinerante può avvenire previa concessione d nullaosta ed apposito tesserino da richiedere con le stesse modalità previste dall'art. 15, specificando, in sostituzione del numero di posteggio, la forma di vendita. Gli operatori itineranti sono altresì tenuti a rispettare quanto segue:

- non sostare nello stesso sito per oltre 15 minuti;
- fra due soste , la distanza non può essere inferiore a 100 metri;
- esercitare nella giornata di mercato a meno di 200 metri dallo stesso;
- sostare in prossimità d crocevia, arrecare intralcio alla viabilità,
- osservare i divieti di carattere igienico sanitario;
- usare megafoni , altoparlanti, altri mezzi di amplificazione sonora in orari compresi tra le ore 0,00 e le ore 8,00 tra le ore 12,30 e le ore 15,30 tra le ore 19,00 e le ore 24,00.

Si fa altresì divieto di sostare nelle vicinanze di Banche, Uffici Postali, gioiellerie, armerie. La distanza non dovrà comunque essere inferiore ai 50 metri da detti luoghi.

Articolo 18

Nel caso di trasferimento del mercato, restano in vigore le concessioni di posteggio in atto. Il numero delle autorizzazioni e dei corrispettivi posteggi, suddivise per settore merceologico è il seguente:

- alimentari n.50;
- extra alimentari n.125.

Considerato che è in atto una forte espansione delle attività orto fruttifere nel rispetto di quanto previsto dagli art. 1 e 11, la via Sardegna viene all'uopo destinata, con una quantificazione di posteggi non inferiori a 30. Detti posteggi non possono essere consegnati ad operatori, di natura o che trattino generi, diversi da quanto sovraesposto.

Articolo 19

Il Comune dovrà fornire l'area di idonee attrezzature per la raccolta di rifiuti solidi urbani, si fa carico a concessionari di mantenere pulita l'area di concessione, libera da ingombri e dai rifiuti prodotti.

Articolo 20

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente regolamento, sarà contravvenzionato ai sensi delle vigenti normative, senza pregiudizio per l'eventuale allontanamento del mercato stesso. I provvedimenti sanzionatori sono emanati dal Sindaco su conforme parere delle commissioni di mercato e su aree pubbliche.

Articolo 21

Per quanto non previsto dal Regolamento si richiama a quanto disposto dalle seguenti Leggi o Decreti:

- Legge 11 Giugno 1971 n.426 e proprio regolamento di esecuzione;
- Legge 28 Marzo 1991 n. 112 e proprio regolamento di esecuzione;
- Legge 1 Marzo 1995 n.18;
- Legge 8 Gennaio 1996 n.2;
- D.M. 4 Agosto 1988.

Articolo 22

Il presente regolamento si compone di n.22 articoli, disciplina le attività di cui all'art.1 comma 2 lettera a-b-c- legge 1° Marzo 1995 n.18, esso viene corredato da:Planimetria dell'area di mercato;sunto del regolamento da notificare ai concessionari. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e da farlo osservare.

Integrazione Art.1

Per gli operatori rionali del o dei mercati quotidiani, l'orario dovrà/potrà essere uniformato a quello dello stesso settore merceologico in sede stabile.

Doveri del Concessionario

- Il Concessionario dovrà gestire direttamente il posteggio, potrà farsi sostituire solo da proprio rappresentante legale;
- Pagare nei modi e nei termini previsti la T.O.S.A.P.;
- Occupare solo lo spazio assegnato in concessione;
- Sgombrare l'area di mercato entro l'orario stabilito;
- Stendere le proprie tende solari ad una altezza dal suolo non inferiore a metri 2, mantenere i prodotti entro gli spazi delimitati;
- Tenere esposti, l'autorizzazione e la concessione in originale;
- Non arrecare intralcio e/o disturbo agli avventori ed ai colleghi;
- Mantenere pulita l'area di concessione, libera da ingombri e dai rifiuti prodotti;
- Non piantare chiodi, legare corde funi o altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi e alle facciate dei caseggiati vicini;
- Non usare megafoni, altoparlanti, schiamazzare, al fine di richiamare gli acquirenti, bestemmiare;
- Osservare scrupolosamente i regolamenti in materia igienico sanatori; tenere esposti i prezzi delle merci poste in vendita;
- Non concedere a terzi, totalmente o parzialmente il posteggio;
- Rispettare le indicazioni, che di volta in volta, verranno emanate dalla commissione di mercato, e dai suoi rappresentanti;
- Giungere con congruo anticipo nell'area di mercato, facilitando il compio della rilevazione e del conseguente sorteggio dei posti vacanti.